



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 30/09/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – PARTE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Il giorno trenta Settembre duemilaventi, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio, Bertinelli Maurizio, Calloni Valeria Licia, Russo Emilio Rosario (in sede), Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	Psede	MAGNI LUIGIA	Psede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	Psede	RUSSO FRANCESCO	Psede
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	Psede
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	Psede
AMATETTI CARLO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	Psede
ERMANNIO SALVATORE			
MAURI ARIANNA	PRemoto	FRIGERIO MATTIA	Psede
GIUSTO NADIA	Psede	CAGLIANI ALESSANDRO	Psede
DEL BUONO GIOVANNI	Psede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	PRemoto		

Componenti PRESENTI n. 17, NESSUN ASSENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Teoldi Patrizia Clelia, Giusto Nadia, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA – MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma volta a semplificare la contribuzione generale in ambito immobiliare;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO il regolamento IUC - Imposta Unica Comunale costituita da IMU, TASI e TARI - approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 45 del 9 settembre 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015;

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che con decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020, termine così modificato dall'art. 106 comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34

CONSIDERATO che

L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo quanto segue:

- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i dati relativi ai corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

RICHIAMATO

- il comma 683 della legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tari in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 654 della medesima legge che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, indicando anche i costi da ricomprendere e da escludere;

CONSIDERATO che, in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta e della complessità del quadro di riferimento, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020; infatti l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

DATO ATTO che, in applicazione di quanto sopra, con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato determinato di applicare per l'anno 2020 le tariffe TARI già determinate per l'anno 2019 così come da delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/3/2019 “Approvazione piano finanziario e tariffe tassa sui rifiuti – TARI – Anno 2019”;

DATO ATTO della complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19, anche in relazione alle agevolazioni da applicare, volte a ridurre il carico tariffario e correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

CONSIDERATO altresì che, in relazione agli interventi governativi appena richiamati, Arera ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che ai fini del calcolo della tariffa trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività;

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

RICHIAMATO inoltre

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta:
 - a) la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - b) la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - c) la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - d) la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - e) la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - a) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - b) la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- c) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- d) la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39).

Il citato DPCM ha anche precisato che:

- a) "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze", tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- b) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020, con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che con nota di approfondimento del 31.05.2020 IFEL - Fondazione Anci ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione Arera n. 158 del 5.5.2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che:

"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze."

.....

"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla

tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.”

.....

“Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”

PRESO ATTO della complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata dal COVID-19;

RITENUTO opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia quanto stabilito da ARERA, introdurre nella parte variabile della tariffa direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, rappresentata nella formula di calcolo della tariffa stessa dai coefficienti “kd”, un'agevolazione a beneficio delle attività che a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale, applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 ovvero con oneri a carico del bilancio comunale.

DATO ATTO che al fine di far fronte all'emergenza Covid-19, la Commissione europea ha adottato diverse iniziative volte a dare una risposta tempestiva a cittadini e a imprese.

PRECISATO CHE, in considerazione del fatto che l'agevolazione in argomento interviene su tariffe già definite nell'entità, trattandosi delle tariffe 2019 e non di tariffe in fase di determinazione per effetto dell'approvazione di un nuovo piano finanziario, l'agevolazione in argomento viene attuata applicando la relativa percentuale al coefficiente “kd” di ogni tariffa, anziché all'intervallo di variazione del coefficiente stesso;

RITENUTO opportuno inserire l'articolo 39 bis al vigente regolamento IUC – TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - SEZIONE TARI secondo quanto segue:

ARTICOLO 39 bis AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE COVID 19

“Per il solo anno 2020 in considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa del tributo, calcolata applicando un fattore di correzione a riduzione del valore del coefficiente “kd” approvato per l'anno 2019 e adottato anche per l'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche secondo quanto segue:

- *Per le attività indicate nella Tabella 1a dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 – “Attività identificabili da codice Ateco risultanti sottoposte a sospensione” (concluse al momento dell'emanazione della deliberazione):*
 - o *riduzione del valore del coefficiente kd fino ad un massimo del 25%, pari a 3 mesi di chiusura, rapportato al periodo effettivo di chiusura che verrà accertato in base ai DPCM o altri provvedimenti simili o altre modalità ritenute idonee ai fini di tale accertamento;*
- *Per le attività identificate dalla Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n.158 - “Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione” (in corso al momento dell'emanazione della deliberazione) che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, una riduzione del valore del coefficiente kd del 25% (pari a tre mesi di chiusura);*
- *Per le attività indicate nella Tabella 2 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 “Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificabili da codice ATECO ove possibile” una riduzione fino ad un massimo del 25% del valore del coefficiente “kd” (pari a tre mesi di chiusura) rapportata al periodo di chiusura che verrà calcolato sulla base dei DPCM o provvedimenti di altri organi competenti o altre modalità ritenute idonee ai fini di tale accertamento;*
- *Per le utenze non domestiche indicate nella Tabella 3 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 “Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive*

adottate dalla Regione o da altri atti governativi o ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda” diverse dalle utenze di cui ai punti precedenti e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma precedente possono essere applicati dal Comune in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’Utente non domestico che, ai sensi del DPR 445/00, attesti e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea di attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Poiché il Comune non dispone di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, la misura della riduzione verrà applicata in proporzione al periodo di chiusura documentato con autodichiarazione o con altre modalità idonee ai fini di tale accertamento e potrà essere pari ad un massimo del 25% del valore del coefficiente “kd” (pari a tre mesi di chiusura).

I codici ATECO identificativi delle attività di cui alla delibera n. 158 di ARERA sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi delle tipologie di attività stesse.”

DATO ATTO che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI stimata in euro 160.000,00= e che, con precedente deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta comunale n. 131 del 21/9/2020, si è provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell’esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo nell’apposito capitolo della sezione spesa, al fine di ottemperare all’obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibili alla previsione del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

DATO ATTO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,omissise le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

DATO ATTO altresì che l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO l’art 107 del D.L.17/03/2020 n. 18, il quale, come sopra premesso, ha differito al 30 settembre il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all’art 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020 – 2022 del Comune di Vimercate è già stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 4/03/2020 e che, essendo tuttavia intervenute nel frattempo modifiche normative ed essendo sopravvenute necessità che hanno pervaso la realtà locale, in particolar modo a causa del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, le quali hanno comportato il mutamento del contesto iniziale, si rende necessario adottare questo provvedimento, pur successivamente alla già avvenuta approvazione del bilancio 2020 – 2022, ma entro il differito termine sopra richiamato, in considerazione del fatto che anche le

continue proroghe di tale termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 sono state dettate dalle medesime esigenze;

DATO ATTO INOLTRE CHE le riduzioni di cui al presente atto hanno natura tecnica attuativa del principio di “chi inquina paga” nel rispetto della normativa italiana ed euro comunitaria e non costituiscono aiuti di stato.

DATO ATTO ULTERIORMENTE CHE il finanziamento, con risorse a valere sul proprio bilancio, delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche stabilito nel presente atto determina il nascere della fattispecie degli “aiuti di stato “ a favore di contribuenti operatori economici non interessati da dette riduzioni.

In particolare, infatti, senza l'intervento comunale, la copertura del costo del servizio, avrebbe imposto un maggior onere economico integralmente a carico delle utenze non interessate dalla riduzione, in ragione dell'applicazione del principio “chi inquina paga”, a copertura del minor gettito derivante dalle riduzioni dei coefficienti “kd” a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dei provvedimenti anti Covid-19.

DATO ATTO INFINE CHE relativamente alla fattispecie degli “aiuti di stato” occorrerà adempiere agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo.

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 107 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, secondo il quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al precedente capoverso sono differite rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.

DATO ATTO quindi che occorre trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 23/9/2020;
- **ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 17

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di integrare il vigente regolamento TARI con l'art. 39bis di seguito riportato:
ARTICOLO 39 bis AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE COVID 19
“Per il solo anno 2020 in considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa del tributo, calcolata applicando un fattore di correzione a riduzione del valore del coefficiente “kd” approvato per l’anno 2019 e adottato anche per l’anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche secondo quanto segue:
 - *Per le attività indicate nella Tabella 1a dell’allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 – “Attività identificabili da codice Ateco risultanti sottoposte a sospensione” (concluse al momento dell’emanazione della deliberazione):*
 - o *riduzione del valore del coefficiente kd fino ad un massimo del 25%, pari a 3 mesi di chiusura, rapportato al periodo effettivo di chiusura che verrà accertato in base ai DPCM o altri provvedimenti simili o altre modalità ritenute idonee ai fini di tale accertamento;*
 - *Per le attività identificate dalla Tabella 1b dell’allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n.158 - “Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione” (in corso al momento dell’emanazione della deliberazione) che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, una riduzione del valore del coefficiente kd del 25% (pari a tre mesi di chiusura);*
 - *Per le attività indicate nella Tabella 2 dell’allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 “Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificabili da*

codice ATECO ove possibile” una riduzione fino ad un massimo del 25% del valore del coefficiente “kd” (pari a tre mesi di chiusura) rapportata al periodo di chiusura che verrà calcolato sulla base dei DPCM o provvedimenti di altri organi competenti o altre modalità ritenute idonee ai fini di tale accertamento;

- *Per le utenze non domestiche indicate nella Tabella 3 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 05/05/2020 n. 158 “Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione o da altri atti governativi o ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda” diverse dalle utenze di cui ai punti precedenti e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.*

I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma precedente possono essere applicati dal Comune in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'Utente non domestico che, ai sensi del DPR 445/00, attestati e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea di attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Poiché il Comune non dispone di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, la misura della riduzione verrà applicata in proporzione al periodo di chiusura documentato con autodichiarazione o con altre modalità idonee ai fini di tale accertamento e potrà essere pari ad un massimo del 25% del valore del coefficiente “ kd ” (pari a tre mesi di chiusura).

I codici ATECO identificativi delle attività di cui alla delibera n. 158 di ARERA sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi delle tipologie di attività stesse.”

- 3) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, stimata dell'Ufficio Tributi in € 160.000,00= è garantita mediante lo stanziamento all'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2020;
- 4) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 5) di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 17;a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile;

Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambienti del 5/5/2020 n. 158;

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono